



L'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE

Ha lo scopo di assicurare, in ogni momento, la "fotografia" della realtà della popolazione che ha la sua dimora abituale nel territorio del Comune ed adeguarla costantemente alle situazioni di fatto esistenti. L'Anagrafe comunale è un servizio di grande importanza che il Comune esercita per conto dello Stato, in quanto, essendo più vicino alla popolazione interessata, può svolgerlo meglio e più tempestivamente.

L'essenza del servizio è di assicurare una regolare tenuta del registro della popolazione, attraverso il quale si è in grado di sapere, ad esempio, il numero dei cittadini residenti o presenti sul territorio comunale, il loro indirizzo, la composizione delle famiglie anagrafiche ecc.

La prima fonte di informazioni per l'Anagrafe è **il cittadino** e cioè il soggetto stesso che pone in essere, con i suoi spostamenti, con il formare di una nuova famiglia e con la procreazione, quei fatti che devono essere tempestivamente registrati nell'Anagrafe. I procedimenti tipici di competenza dell'Ufficio, che verranno descritti in dettaglio nelle schede di seguito riportate sono rappresentati dalla iscrizioni e dalle cancellazioni anagrafiche, dai cambi di indirizzo, dalle scissioni e dalle riunificazioni di nucleo familiare. L'Ufficio Anagrafe, peraltro, è **competente al rilascio delle certificazioni anagrafiche** sia in corso che relative situazioni pregresse storiche, ad autenticare le firme in calce alle istanze e alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, a legalizzare le fotografie per il rilascio di documenti personali, a rilasciare le Carte d'Identità e i libretti di lavoro ed infine a tenere aggiornata l'anagrafe dei pensionati INPS, ai fini del controllo dell'esistenza in vita dei pensionati e della conservazione dello stato di vedova o di nubile nei casi previsti dalla legge. Inoltre, al fine di evitare indebiti pagamenti dei quali i Comuni potrebbero essere chiamati a rispondere, occorre ricordare che l'Anagrafe comunica senza ritardo all'INPS, mediante il sistema telematico INA-SAIA, la morte dei pensionati o degli altri titolari di assegni a carico dello stato e delle amministrazioni autonome, nonché le eventuali celebrazioni di matrimonio delle vedove od orfane assegnatarie di pensioni, della perdita della cittadinanza italiana e dell'acquisto di cittadinanza straniera da parte dei titolari di pensione o di assegni continuativi.

Per famiglia anagrafica si intende un insieme di persone che **coabitano** all'interno di uno stesso appartamento. Non è necessario pertanto essere legati da vincoli di

parentela o essere coniugati, infatti in una famiglia anagrafica posso individuarsi anche più nuclei familiari (chiamate anche famiglie nucleari). Il certificato di stato di famiglia risponde esclusivamente alla esigenza del Servizio Anagrafico di rilevare le famiglie anagrafiche residenti nel Comune. E' per questo motivo che il certificato di Stato di Famiglia viene rilasciato con la sola indicazione dell'intestatario della scheda (I.S.) cioè la persona che compare per prima nel certificato stesso, senza più indicare la relazione di parentela (che può esserci o non esserci) con gli altri componenti della famiglia anagrafica. **Per famiglia nucleare anche detta nucleo familiare** si intende la famiglia in senso stretto ovvero il complesso di persone costituito da genitori e figli. La composizione del nucleo familiare non è rilevante ai fini anagrafici, ma per fini diversi quali ad esempio quelli fiscali per determinare l'esenzione di determinati tributi. E' per questo motivo che la composizione del nucleo familiare, non essendo dimostrabile con un certificato di Stato di Famiglia, dovrà essere comprovata con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Infine si ricorda che presso le Anagrafi comunali è istituita l'Anagrafe speciale degli italiani residenti all'estero (A.I.R.E.), la quale, per il tramite delle notizie fornite dai Consolati Italiani all'estero, deve essere tenuta costantemente aggiornata.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

D. L. 5/2012 - art. 5

Circola Ministero dell'Interno n. 9/2012 (variazione di residenza in tempo reale)

Legge n. 1228/1954: ordinamento delle anagrafi della popolazione residente

D.P.R. n. 223/1989: nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente

D. Lgs. n. 30/2007: diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri

Art. 15 del D.P.R. n. 394/1999: obbligo a carico dei cittadini stranieri di rinnovare la dichiarazione di dimora abituale

Dove rivolgersi: All'Ufficio anagrafe sito al piano terra del palazzo municipale, Tel. 0376814011, Fax: 0376814029, pec: anagrafe.mn@legalmail.it ;
e-mail: statocivile@comune.ceresara.mn.it .

Quando: dal Lunedì al Venerdì dalle 9 alle 13, il Sabato dalle 8 alle 11, per eventuali urgenze telefonare al n. 3479027043

Addetto: Responsabile di posizione organizzativa sig. Roberto Vignoli.